

Bando INTERVENTO B – AZIENDE APISTICHE (D.D. n. 545/A1701B del 2 luglio 2025 e D.D. 662/A1701B del 30 giugno 2026)

Chiarimento sull'importo minimo di spesa ammissibile

Nel paragrafo 4 (Dotazione finanziaria relativa a interventi e azioni e limiti di spesa) è riportato quanto segue:

>> Per le singole aziende apistiche è previsto un **importo minimo di spesa ammissibile** pari ad euro **2.500,00**.

Unicamente per alimentazione di soccorso - sottoazione b.2.2 - l'importo minimo di spesa ammissibile è pari ad euro 1370,00.

La spesa massima ammissibile complessiva (per tutte le azioni e sottoazioni) è di euro 25.000,00.

Limitatamente per alimentazione di soccorso - sottoazione b.2.2 - la spesa massima ammissibile è pari a 7.500 euro. <<

Di seguito si forniscono alcuni chiarimenti in merito agli importi minimi di spesa.

Vi sono due livelli di **importo minimo di spesa ammissibile**:

1. importo minimo di € 2.500,00, complessivo per tutte le azioni (B1 + B2.1 + B2.2 + B5)
2. importo minimo di € 1.370,00 per l'alimentazione di soccorso (B2.2)

Nel caso di acquisti effettuati su più azioni, compresa l'alimentazione di soccorso, si specifica che il limite di € 1.370,00 per l'alimentazione di soccorso (B2.2) permane, ma concorre al raggiungimento del limite complessivo di € 2.500,00 per tutte le azioni. Quindi se si fa una spesa in alimentazione di soccorso per € 1.370,00, per gli acquisti sulle altre azioni è sufficiente una spesa di € 1.130,00 (la differenza che consente il raggiungimento della spesa minima complessiva di € 2.500,00).

Cosa succede nel caso in cui la spesa dovesse risultare inferiore ai suddetti limiti ?

Se in domanda di pagamento **la spesa rendicontata risulta inferiore** ai suddetti importi minimi di spesa, **l'aiuto non viene erogato** (fatte salve le cause di forza maggiore).

Situazione totalmente diversa, **se gli importi riconoscibili vengono diminuiti** al di sotto delle soglie minime di spesa in sede di istruttoria, **a seguito della pubblicazione del report ISMEA** con i valori utilizzabili di quantità di alimento ammissibile e del suo prezzo unitario da utilizzare.

In questa fattispecie, l'importo di spesa per l'alimentazione, applicando i valori ISMEA potrebbe essere rideterminato ad una soglia inferiore al limite di € 1.370,00 sopra citato, ma non per responsabilità del beneficiario. Poichè in questo caso l'apicoltore ha effettuato comunque una spesa rispettando l'importo minimo di di € 1.370,00, **la sua rideterminazione ad un livello inferiore in istruttoria, a seguito dell'applicazione dei valori ISMEA, non invalida il diritto a ricevere l'aiuto**, che dunque viene erogato egualmente, salvo l'applicazione di eventuali riduzioni previste dal bando (paragrafo 14).

Questo meccanismo si applica anche nel caso di acquisti congiunti di alimentazione ed altre azioni (B1, B2.1, B5). Se la quota parte di spesa relativa all'alimentazione viene rideterminata in istruttoria ad un livello inferiore a € 1.370,00 e questo compromette anche il livello di spesa complessiva di € 2.500,00, non vi sono conseguenze per il beneficiario e l'aiuto viene egualmente erogato